


REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Corso Alcide De Gasperi, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA



OGGETTO: Esecuzione ordinanza Tribunale Torre Annunziata su reclamo ex art. 669 RG n.64 /2011 Immissione in servizio infermiere Lamberti Giuseppina.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
alla stregua dell'istruttoria compiuta da questo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente,

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario di questa Azienda n.722 del 10/06/2010 e successiva n.849 del 07/07/2010, esecutive nei modi di legge, fu tra l'altro disposto:

- di approvare n.5 graduatorie provvisorie (107 infermieri, 6 fisioterapisti, 3 ostetriche, 6 tecnici di laboratorio e 4 tecnici di radiologia), "predisposte sulla scorta del servizio effettivamente prestato presso questa Azienda da parte del personale precario attualmente non in servizio presso aziende del S.S.R. che ha inoltrato a tutto il 04/06/2010 formale domanda di assunzione";
- di dare atto che il numero dei posti che si erano resi vacanti successivamente al 31/12/2006 (circa 270 unità per il personale infermieristico e oltre 610 unità per il personale non infermieristico), nonché le quote di assunzioni previste dal turn-over, consentivano di configurare la progressiva e completa utilizzazione delle suddette graduatorie;
- di dare atto, altresì, che le assunzioni sarebbero state concordate dalle parti abilitate in rapporto alle esigenze delle varie strutture aziendali e all'accertamento della corrispondente copertura finanziaria e che, in ogni caso, le medesime assunzioni avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate da parte della struttura Commissariale in conformità di quanto previsto dal Decreto Commissariale n.22 del 26/03/2010.

ATTESO che:

- nel corso di una riunione tenuta in data 20/07/2010, la direzione aziendale e le OO.SS. dell'Area Comparto hanno concordato un preciso programma, in termini quantitativi e temporali, per l'assunzione in servizio degli operatori di cui innanzi;
- con nota del 22/07/2010 prot.4478 il Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera ha comunicato al Servizio GRU, nel rispetto del calendario fissato con le OO.SS., una proposta di assegnazione ai vari presidi ospedalieri del personale da stabilizzare, che teneva conto di precisi parametri di natura analitica e di programmazione sanitaria;
- il Servizio GRU ha provveduto, con la sollecitudine resa necessaria dalla tempistica del suddetto calendario, a convocare i precari e ad acquisire, per ciascuno di essi, in rigoroso ordine di graduatoria, la preferenza della sede e della data di assegnazione;
- la Sig.ra Lamberti Giuseppina, classificato al 98° posto della graduatoria degli infermieri di cui alla deliberazione 722/2010 e successiva n.849/2010 ha formalmente accettato la nomina.

CONSIDERATO:

- che, in seguito alla mancata acquisizione della indispensabile preventiva autorizzazione da parte della Struttura Commissariale ai sensi del citato Decreto n.22 del 26/03/2010; non è stato possibile dare seguito, nei confronti dei lavoratori precari, alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e, quindi, alla procedura di stabilizzazione;

- che, successivamente, per gli effetti dei decreti commissariali n.56 del 30/09/2010 e n.62 del 22/10/2010, è stato fatto divieto "automatico ed assoluto (100%) alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31.12.2011", per cui con delibera del Commissario Straordinario n.1351 del 16/11/2010 è stata disposta, tra l'altro, la revoca delle delibere 722/2010 e 849/2010, nonché degli atti e dei provvedimenti preordinati, connessi e consequenziali;

VISTA la nota del 13/07/2011 prot. 25044, con la quale il Responsabile del Servizio Affari Legali di questa Azienda ha trasmesso a questo Servizio, per il seguito di competenza, copia dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. proposto da questa Asl, confermando l'ordinanza emessa in accoglimento del ricorso n.2249/2011 proposto dall'infermiere Lamberti Giuseppina;

ATTESO:

- che con il citato atto il giudice del lavoro ha rigettato il reclamo proposto dall'Asl Na 3 sud, confermando l'ordinanza reclamata, con cui era disposta l'immissione in servizio del ricorrente;
- che si deve dare esecuzione alla ordinanza in questione;

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Dare esecuzione all'ordinanza - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso dall'Asl Napoli 3 sud e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio della Sig.ra Lamberti Giuseppina;
- Riservarsi ogni ulteriore determinazione all'esito del giudizio di merito che l'Amministrazione intende intraprendere;
- Riservarsi di agire per la tutela dei diritti ed interessi di cui è titolare, intraprendendo azione giudiziaria davanti alla competente autorità;
- Riservarsi, infine, di provvedere con separato atto al pagamento delle spese di lite in conformità alla suddetta ordinanza;
- Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Affari Legali per il seguito di competenza, relativamente al giudizio di merito.

**Il Direttore
del Servizio Gestione Risorse Umane
D.ssa Anna Alfieri**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

preso atto della dichiarazione di regolarità della istruttoria compiuta dal Servizio Gestione Risorse Umane, nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede,

DELIBERA

DARE ESECUZIONE all'ordinanza - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art.669 terdecies promosso da questa azienda e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio della predetta, con assegnazione presso struttura da definire in considerazione delle esigenze prioritarie aziendali.

RISERVARSI ogni ulteriore determinazione all'esito del giudizio di merito che l'Amministrazione intende intraprendere.

RISERVARSI di agire per la tutela dei diritti ed interessi di cui è titolare, intraprendendo azione giudiziaria davanti alla competente autorità.

RISERVARSI, infine, di provvedere con separato atto al pagamento delle spese di lite in conformità alla suddetta ordinanza.

TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Legali per il seguito di competenza, relativamente al giudizio di merito.

RENDERE il presente provvedimento, in considerazione dell'urgenza, immediatamente eseguibile.

Il Servizio Gestione Risorse Umane sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti, comprensivi del pagamento delle spese di lite.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Vittorio Russo**

Vittorio Russo

[Faint signature]

Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia
Funzione Centrale Affari Legali
U.O. Contenzioso Amministrativo e Lavoro

Prot. 2482

Castellammare di Stabia, li 12/2/11

Al Responsabile del Servizio GRU

Al Responsabile del Servizio GEF

Sede

OGGETTO: ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo n. 64/2011 promosso dall'ASL NA 3 sud c/ LAMBERTI GIUSEPPINA (stabilizzazione precari)

Per il seguito di competenza e/o conoscenza, si trasmette copia dell'ordinanza di cui all'oggetto.

Sentenze/Fau.D'Auria

app.

Il Responsabile dell'U.O.

Contenzioso Lavoro

avv. Rosa Maria Siciliano

Il Responsabile

del Servizio AA. LL.

Avv. *Chiara Di Biase*



Azienda Sanitaria Locale NA 3 Sud
SERVIZIO PERSONALE

13 LUG. 2011

25044

COPIA

LAVORO

N. 54/11 Recl.



Il Tribunale di Torre Annunziata - sezione lavoro
in composizione collegiale nelle persone dei
seguenti magistrati:

dott. Umberto LAURO	Presidente
dott.ssa M. R. Palumbo	Giudice relatore
dott.ssa M. Dell'Erario	Giudice

pronunciando sul reclamo ex art. 669 *terdecies*
c.p.c. proposto in data 29.4.2011 ha emanato la
seguente ordinanza nella causa n. 64/11 R.G.
reclami dell'anno 2011 vertente

TRA

ASL NA 3 SUD in persona del Commissario
Straordinario e legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in
calce all'ordinanza impugnata nonché di delibera
del Commissario straordinario, dagli avv.ti Chiara
DI BIASE e Rosa Maria SICILIANO con cui
elettivamente domicilia presso la sede dell'ufficio
legale dell'Azienda, in Castellammare di Stabia
alla via A. De Gasperi n. 167

RECLAMANTE

E

LAMBERTI GIUSEPPINA rappresentata e difesa, in
virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo
della prima fase di giudizio cautelare, dall'avv.
Salvatore MASCOLO presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Castellammare di
Stabia alla via S. Maria dell'Orto n. 38

RECLAMATO


AMM ASLNA3SUD
AOO AOOASLNA3SUD
Prot. Ingresso dal 08/07/2011 - 11:39
Numero 0026143
Classifica

A scioglimento della riserva espressa all'udienza del 24.6.2011 e della camera di consiglio tenutasi in pari data, letti gli atti, si osserva quanto segue.

L'ASL NA 3 SUD (in prosieguo ASL) reclamante in questa sede impugna il provvedimento del giudice unico del lavoro del 30.3.2011, con il quale veniva accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla parte reclamata.

Con detto ricorso la reclamata agiva in via d'urgenza chiedendo l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: "sentir dichiarare e confermare il diritto di parte ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria del profilo di collaboratore professionale sanitario, profilo infermieristico, previo se del caso annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di invalidità e inefficacia del telegramma del 6.08.2010"; "ordinare la immediata immissione in servizio di parte ricorrente di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ASL NA 3 SUD. In ogni caso adottare tutti i provvedimenti immediati ed urgenti, più idonei ad assicurare provvisoriamente nella decisione nel merito in relazione al diritto rivendicato".

A sostegno del reclamo l'ASL NA 3 SUD reclamante deduceva che il giudice di prima cure erroneamente aveva accolto la domanda sulla base di un'errata applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia nonché di un'erronea interpretazione dei provvedimenti amministrativi intervenuti nel caso di specie e concludeva, quindi, per il rigetto



della domanda cautelare, in riforma del provvedimento impugnato, spese vinte.

Parte reclamata si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità delle considerazioni espresse dal giudice di prime cure ed insistendo per la conferma dell'impugnato provvedimento.

In via preliminare, al fine di valutare l'eventuale fondatezza delle eccezioni inerenti il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità della domanda cautelare per violazione del disposto di cui all'art 414 c.p.c., la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania nonché il difetto di legittimazione passiva dell'ASL resistente, da quest'ultima sollevate, il Collegio ritiene procedere ad una ricostruzione, seppure sintetica, della complessa vicenda di cui è causa.

All'uopo va evidenziato che la questione sottoposta all'esame del collegio, in fatto ed in diritto, è perfettamente sovrapponibile a quella già decisa da questo stesso Ufficio con ordinanza depositata in data 04.03.2011 R.G. Reclami n. 3/2011 est. Lauro, a seguito di reclamo proposto dalla medesima ASL NA 3 SUD con il patrocinio degli stessi difensori avv.ti Chiara DI BIASE e Rosa Maria SICILIANO, nei confronti di VITOLO Franco difeso dall'avv. Salvatore MASCOLO, ordinanza per altro acquisita al giudizio perchè depositata da parte reclamata all'udienza di discussione della presente causa.

Al riguardo, va ricordato che l'articolo 118, comma 1, ultima parte, disp. att. c.p.c., in vigore dal 4.7.2009 ex lege n. 69 del 1998, con riferimento alle sentenze, consente il rinvio,

per argomentare la fondatezza della domanda, delle stesse ragioni già svolte, in relazione alle stesse difese, nella citata ordinanza, di cui le parti, per quanto in precedenza evidenziato, hanno certamente conoscenza (o possono facilmente averla).


Invero, secondo la migliore dottrina, il riferimento al precedente conforme può ritenersi esteso, oltre che a quello di legittimità, anche a quello di merito.

In merito, deve ritenersi significativa la circostanza che, dal testo definitivo approvato dal Senato, è stato soppresso il quarto comma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (presente, invece, nella proposta di legge), il quale prevedeva il rinvio per l'esposizione delle ragioni di diritto solo ad "un precedente conforme di una giurisdizione superiore".


Ebbene, in relazione a tali pronunzie si pone "il concreto problema dell'accessibilità, della conoscibilità per le parti ed il giudice di grado superiore di tali decisioni, quindi dell'intelligibilità del riferimento ad informazioni non riportate nel testo della sentenza, specie se, per quanto indicate con gli estremi identificativi specifici, non siano pubblicate su riviste giuridiche di larga diffusione"

Tale difficoltà rende opportuno e prudente limitare, nella motivazione della sentenza, il richiamo al precedente conforme (di merito) ai soli casi in cui esistano adeguati elementi per ritenere che la parte interessata sia in grado di comprendere le ragioni della decisione.


U.R.P.

 Nel caso in esame, caratterizzato dal fatto - giova ribadirlo - che la controversia richiamata, del tutto analoga, è stata decisa poi da questo stesso Ufficio, appare opportuno rimarcare che parte reclamante è stata patrocinata, in entrambi i casi, dallo stesso difensore e che la domanda è stata proposta nei confronti della stessa parte reclamata (anch'essa patrocinata dallo stesso difensore).

Con riferimento, dunque, al problema della giurisdizione del giudice adito, premesso che si tratta di fatti tutti accaduti dopo il 30.06.1998, va rilevato che la controversia in esame ha ad oggetto un rapporto di lavoro con una P.A. e nella specie il momento della assunzione. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, D.Lg.vo 30/03/2001 n.165, *<<sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti le assunzioni al lavoro>>*. Pertanto, si deve ritenere, come da motivazione resa nell'ordinanza n. 3 sopra richiamata, la giurisdizione del giudice adito.



Inoltre, considerate la pretesa (si invoca un ordine di immediata immissione in servizio di parte ricorrente e di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze esclusive dell'A.S.L. NA 3 SUD) e la prospettazione attorea (nella quale si configura già come perfezionato il diritto all'assunzione invocato al momento in cui la Regione Campania ha disposto il divieto assoluto per le aziende



sanitarie regionali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato), l'unico soggetto da ritenere legittimato passivo nella presente controversia è l'A.S.L. NA3 SUD, come da motivazione della più volte citata ordinanza n. 3/11.

Da ultimo, passando all'analisi del *fumus* della pretesa, il Collegio evidenzia che la procedura per la stabilizzazione del personale è stata proficuamente completata con l'autorizzazione all'assunzione del 7 luglio 2010, rilasciata dalla Regione Campania nel quale si legge letteralmente che *"nulla osta da parte di questo assessorato alla stabilizzazione del personale indicato da codesta ASL nella delibera 722 che risulta non in servizio ma incluso negli elenchi degli ammessi o che abbia conseguito l'inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie"*. Cosicché, richiamando integralmente sul punto (in modo particolare, per quanto riguarda il potere di firma dell'avv. POSTIGLIONE ed il valore del documento appena citato) la motivazione dell'ordinanza del 04.03.2011, se ne deve concludere che allo stato degli atti e fatto sempre salvo ogni ulteriore approfondimento in sede di merito, il comportamento dell'ASL reclamante è stato illegittimo, sussistendo il diritto di parte reclamata all'assunzione.

Richiamata quindi integralmente la motivazione della ordinanza di cui sopra (anche per le tutte le questioni connesse ai punti principali della controversia sopra evidenziati), il reclamo deve essere rigettato con conferma dell'ordinanza reclamata.

All'uopo, per vero, appare necessario evidenziare che nulla osta all'applicazione della

UAP 6

disposizione richiamata (art. 118 cot.) anche alle ordinanze, e- per il caso che ne occupa - alle ordinanze ex art. 669 terdecies c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo compensate per la metà in considerazione della serialità della controversia.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza reclamata. Condanna l'ASL NA 3 SUD in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 750,00, comprensivi di diritti (€ 300,00) ed onorati oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.


Torre Annunziata 30.6.2011

Il giudice est.

Dott.ssa M. R. Falumbo

Il presidente

dott. Umberto Lauro



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE


" Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti."
E' copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata.

Si rilascia a richiesta di avv. SALVATORE MASCOLO
quale attributario/difensore di
Torre Annunziata li 17 LUG. 2011

IL CANCELLIERE

F.to

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosaria Brancaccio



È copia conforme all'originale
Torre Annunziata, li 06 LUG. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosaria Brancaccio

Rosaria Brancaccio

RELAZIONE DI NOTIFICA. L'anno 2011 il giorno _____ del
mese di luglio ad istanza dell'Avv. Salvatore Mascolo io sottoscritto Funzionario
U.N.E.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata, sez. di Castellammare di Stabia,
ho notificato copia conforme all'esecutiva della suestesa ordinanza, per sua legale
scienza e ad ogni effetto di legge, alla ASL NA 3 Sud, in persona del legale rapp.te
p.t. dom.to in Castellammare di Stabia alla Via A. De Gasperi n. 167

CLASSE
U.N.E.P.
anno

182

Quf

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione distaccata di Castellammare di Stabia

U. N. E. P.


RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Funzionario Unep addetto all'Ufficio N.E.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata-Sezione distaccata di Castellammare di Stabia- ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge, copia dell'antescritto atto a:

- **ASL NA/3 SUD** in persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante p.t. **dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Castellammare di Stabia alla Via Alcide De Gasperi n. 171**, ivi consegnando copia conforme dell'antescritto atto a mani di persona qualificatasi per sig. Beato Nunzia, dipendente, ivi addetta alla ricezione degli atti, tale qualificatasi.

Castellammare di Stabia - 9 LUG. 2011

Il Funzionario Unep Dirigente
Cav. Antonio Della Rocca



Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE SUPPLEMENTARE
(Dott. Marco Fullo)

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 27013 in data 14 LUG. 2011

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 14 LUG. 2011 A:

<input checked="" type="checkbox"/>	SUB COMMISSARIO AMMINISTRATIVO	COORD.TO PROGETTI FONDI	
<input checked="" type="checkbox"/>	SUB COMMISSARIO SANITARIO	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
	COLLEGIO SINDACALE	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
	SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
	SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. AFFARI LEGALI	DISTRETTO N. 48	EX A.S.L. NA 4
	SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DISTRETTO N. 49	
	SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 50	
	SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 51	
	SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 52	
	SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 53	
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 54	EX A.S.L. NA 5
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 55	
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 56	
	SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 57	
	SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 58	
	SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 59	
	SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	P.O.SANTA MARIA DELLA PIETA'	
	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	P.O. CAV. RAFFAELE APICELLA	
	SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	